

Comunità Montana delle Alpi del Mare

Costituita dai Comuni di: Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte,
Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante

Piazza Regina Margherita, 27 – 12017 Robilante (Cuneo)
tel 017178240 interno 3, fax 017178604, e-mail: cmam.agrario@ruparpiemonte.it,
sito web www.cmaldelmare.org
Cod. fisc. e P. Iva 03303600047

AUTORIZZAZIONE REGIONALE alla RACCOLTA FUNGHI art. 3 Legge Regionale n° 24/2007 MODALITA' PER L'ANNO 2011

Con l'entrata in vigore della nuova Legge Regionale n.24/2007 modificata dalla Legge Regionale n. 3/2009, dal 17 giugno 2008 cambiano le norme che regolano la raccolta dei funghi spontanei in Piemonte.

- L'autorizzazione, **valida in tutta la Regione**, è costituita dalla ricevuta del versamento della somma stabilita annualmente dalla Giunta Regionale su cui **và applicata una marca da bollo da € 14,62**e deve essere accompagnata da idoneo documento di identità. L'importo da pagare è pari a **30,00 €**

MODALITA' DI PAGAMENTO:

- La ricevuta del versamento dovrà riportare: **nome e cognome, il luogo e data di nascita e residenza del raccoglitore, e nella causale "autorizzazione raccolta funghi anno/i....."**.
- L'importo può essere **versato sul c.c. postale n. 51353928** intestato alla Comunità Montana delle Alpi del Mare;
oppure
- **tramite bonifico bancario** a favore della Tesoreria della Comunità Montana delle Alpi del Mare rivolgendosi a una Filiale della Banca Regionale Europea.

PERIODO DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può avere validità per uno, due o tre anni solari, a seconda della somma versata, pari a una, due o tre annualità (30,00, 60,00 o 90,00 €).

La ricevuta del versamento va sempre portata con sé, unitamente ad un documento di riconoscimento e deve esser esibita ogni qualvolta richiesto dagli agenti preposti alla vigilanza (Corpo Forestale, Vigili Urbani, Guardie Ecologiche Volontarie, Guardiaparco, ecc. *(la raccolta funghi senza autorizzazione, comporta una sanzione ai sensi della L.R. 24/2007 da 40,00 a 240,00 euro.)*

QUANTITA' RACCOGLIBILI:

- per il **proprietario o conduttore e parenti ed affini di 1° grado, sul proprio fondo** non ci sono limiti e non è necessaria l'autorizzazione;

- la raccolta dei **chiodini o famigliola buona** (*Armillariella mellea*), dei **prataioli** (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere **Morchella**, delle **gambe secche** (*Marasmius oreades*), dell'**orecchione** (*Pleurotus ostreatus*), del **coprino chiomato** (*Coprinus comatus*) e della **mazza di tamburo** (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale *senza necessità di autorizzazione*, fermi restando i disposti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 24/2007.
- **i possessori di autorizzazione**, possono raccogliere, complessivamente sino ad un massimo di: **3 kg a persona al giorno**

(La raccolta di un quantitativo superiore a quello ammesso, comporta una sanzione ai sensi della L.R. 24/2007 di 30,00 euro ogni 500 grammi di funghi che superano il limite dei 3 Kg).

I cittadini **non residenti nel territorio di questa Comunità Montana** possono effettuare la raccolta funghi **solo nei giorni dispari.**

LA RACCOLTA DEI FUNGHI E'VIETATA:

- **Nei castagneti da frutto coltivati**, salvo il proprietario, conduttore e loro parenti ed affini di 1° grado;
- **nei giardini e nei terreni di pertinenza di immobili** ad uso abitativo, salvo il proprietario, conduttore e loro parenti ed affini di 1° grado;
- **nei terreni delimitati da apposite tabelle** sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile o la raccolta sia riservata ai sensi degli artt. 820 e 821 del codice civile.
- **nelle aree specificatamente interdette** per motivi selvicolturali, naturalistici o scientifici, individuate da Regione, Enti Locali, Parchi;
- **dal tramonto alla levata del sole;**

(La raccolta in luoghi non consentiti, comporta una sanzione ai sensi delle L.R. 24/2007 di 90,00 €).

NORME DI RACCOLTA:

- E' vietata la raccolta di esemplari di *Amanita Cesarea* allo stato di ovolo chiuso.
- La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
- I funghi raccolti vanno riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. **E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.**
- E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.
- Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario di tutti i funghi, anche se velenosi, perché tutti sono utili alla salute del bosco e dell'ambiente.

(La raccolta effettuata con modalità non corrette, comporta una sanzione ai sensi della L.R. 24/2007 di 90,00 €).